

Scheda 1 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2015/0440 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/49/UE del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Ai sensi dell’art. 20 di tale Direttiva, entro il 3 luglio 2015 gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, dei seguenti articoli della stessa: da 1 a 4, dell’art. 5, paragrafo 1, lettere da d) a k), dell’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 7, dell’articolo 7, paragrafi da 4 a 9, dell’articolo 8, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9, dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, degli articoli da 10 a 16, degli articoli 18 e 19 e dell’allegato I. Il tutto dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Quindi, entro il 31 maggio 2016, gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, dell’art. 8, par. 4 della medesima Direttiva, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2015 è stato emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Nello stesso semestre, precisamente il 24 settembre 2015, la Commissione aveva emesso una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno recepito nell’ordinamento interno la Direttiva 2014/29/UE, mediante il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2015/0200 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/51/UE che modifica le Direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

Ai sensi dell’art. 7 di tale Direttiva, entro il 31 marzo 2015 gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nei rispettivi ordinamenti nazionali, degli articoli 1, par. 1, 2, paragrafi 1, 3, da 6 a 11, 13, 14, da 17 a 23, 32, 34, 36, da 38 a 44, da 46 a 54, da 56 a 59, da 65 a 70, 72, 75, 76, 80, 81, 84, 85 e 86, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2015 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2015/0199 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/138/CE relativa all’accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2009/138/CE relativa all’accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione.

AI sensi dell’art. 309 di tale Direttiva, gli Stati membri debbono, entro il 31 marzo 2015, emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, entro i rispettivi ordinamenti nazionali, dei seguenti articoli di essa Direttiva: 4, 10, 13, 14, 18, 23, da 26 a 32, da 34 a 49, da 51 a 55, 67, 68, 71, 72, da 74 a 85, da 87 a 91, da 93 a 96, 98, da 100 a 110, 112, 113, da 115 a 126, 128, 129, da 131 a 134, da 136 a 142, 144, 146, 148, da 162 a 167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, da 210 a 233, da 235 a 240, da 243 a 258, da 260 a 263, 265, 266, 303 e 304 e agli allegati III e IV.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

Il 28 maggio 2015 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione, alla Direttiva 2009/138/CE, mediante il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 74. In data 1 luglio 2015 è stato inviata alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso la UE, per un successivo inoltro alla Commissione, una nota recante la comunicazione dell’adozione di ulteriori provvedimenti, a completamento dell’attuazione della Direttiva in oggetto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Affari economici e finanziari

Procedura di infrazione n. 2015/0066 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 207/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora recepita, nell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ai sensi dell’art. 130 di tale Direttiva, entro il 31 dicembre 2014, gli Stati membri debbono emettere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2014/59/UE.

La Commissione europea, poiché i suddetti provvedimenti non le sono stati ancora comunicati, ritiene che gli stessi non siano stati nemmeno adottati, per cui rileva che la Direttiva in questione non è stata ancora trasposta nell’ordinamento interno italiano.

Stato della Procedura

In data 1 giugno 2015 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE, dopo avere inviato, il 30 gennaio 2015, una precedente lettera di “messa in mora”. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2014/59/UE, nell’ordinamento nazionale, con i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 5 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/2143 – ex art. 258 del TFUE.****“Attuazione Dir. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 4 e 7 della Direttiva 2011/7/UE, rivolta a contrastare i ritardi nei pagamenti da parte della pubblica Amministrazione. Il suddetto art. 2 dispone che le Amministrazioni debbano corrispondere “interessi legali di mora” - vale a dire definiti ad un tasso pari a quello di riferimento (che è quello della Banca Centrale Europea) maggiorato di almeno 8 punti percentuali – in caso di “ritardo” nel pagamento. Tale ritardo sussiste quando il pagamento stesso viene effettuato oltre i termini di cui al già citato art. 4 par. 3, fissati in 30 gg. a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della P.A. della fattura del debitore, o dalla data del ricevimento delle merci o dell’effettuazione del servizio, secondo i casi. Ove, poi, la legge o il contratto prevedano che il servizio o la merce siano soggetti ad un’ “accettazione” o “verifica” da parte della stessa P.A. i 30 gg. predetti decorrono dalla data di tali attestazioni, le quali non possono, a loro volta, essere rilasciate dalla P.A. oltre i 30 gg. dal ricevimento della merce o dalla prestazione del servizio. Il periodo di 30 gg., di cui sopra, può essere prorogato a 60 gg. per determinate Amministrazioni (art. 4, par. 4). L’art. 7, infine, qualifica come inefficaci eventuali pattuizioni o prassi, che prolunghino i termini suddetti o decurtino la suddetta misura degli interessi di mora, se gravemente iniqui per il debitore. Ora, la Commissione ha rilevato che le P.A. italiane, per prassi e in evidente deroga ai termini sopra indicati, pagano i fornitori di merci e servizi dopo una media di 170 giorni, prolungata, addirittura, a 210 giorni in caso di commissioni di lavori pubblici. Inoltre, molti contratti tra la P.A. e gli operatori privati prevedono che, ove l’Amministrazione debitrice non paghi entro il termine stabilito, decorrano interessi inferiori a quelli legali (questi ultimi sono fissati al saggio dell’1% annuo, come dal combinato disposto dell’art. 1284, 1° comma e dell’articolato del D. M. 12/12/2013). Infine, si osserva che, nonostante la stessa Direttiva sia stata correttamente recepita con il D. Lgs. 9/11/2012, n. 192, altre norme italiane – segnatamente il D.P.R. del 5/10/2010, n. 207 – vi apportano deroghe non consentite. Lo stesso D.P.R. 207/2010, infatti, consente che – ove una P.A. commissioni ad un’impresa la realizzazione di lavori – venga pattuito un pagamento in corso di esecuzione, per scaglioni corrispondenti ai successivi livelli di avanzamento dei lavori stessi. In tal caso, come dall’art. 185 del medesimo D.P.R., il pagamento della singola “tranche” è subordinato all’emissione, da parte della P.A. committente e debitrice del prezzo, di un certificato indicato come “S.A.L.”, attestante l’avvenuta realizzazione di un certo segmento dei lavori pattuiti. Il suddetto art. 185, tuttavia, non obbliga la P.A. ad emettere i menzionati SAL entro un termine preciso, con la conseguenza che detta emissione e, quindi, i pagamenti ad essa subordinati, possono essere dilazionati a tempo indefinito. Ciò in contrasto con il citato art. 7 della Dir. 2011/7/UE, per il quale, ove il servizio o la merce commissionati siano sottoposti ad “accettazione” o “verifica” da parte della P.A., tali operazioni debbono essere espletate non oltre il termine massimo di 60 gg. dal ricevimento della merce o dall’esecuzione del servizio (come in precedenza sottolineato).

Stato della Procedura

Il 18 giugno 2014 la Commissione ha notificato una messa in mora ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 6 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2014/0142 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Testo rilevante ai fini del SEE”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

Ai sensi dell’art. 162 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 31/12/2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione. In deroga a tale disposizione generale, l’art. 131, paragrafo 4, della Direttiva in oggetto deve essere attuato entro il 1° gennaio 2016, secondo le seguenti modalità:

- a) 25% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all’articolo 131, paragrafo 4, nel 2016;
- b) 50% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all’articolo 131, paragrafo 4, nel 2017;
- c) 75% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all’articolo 131, paragrafo 4, nel 2018;
- d) 100% della riserva per i G-SII, fissata conformemente all’articolo 131, paragrafo 4, nel 2019.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione, relativa ai sopra citati provvedimenti attuativi della Direttiva in oggetto, ne deduce che gli stessi non sono stati ancora emanati, per cui la Direttiva 2013/36/UE, di cui si tratta, non sarebbe stata ancora recepita nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 21 ottobre 2014 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2013/36/UE, in oggetto, con il Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72. Si precisa che in data 26 maggio 2016 la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 7 – Affari economici e finanziari**Procedura di infrazione n. 2013/0311 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia non abbia ancora attuato la Direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi.

Ai sensi dell’art. 66 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 22 luglio 2013, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto la comunicazione predetta, ritiene che la Direttiva medesima non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 9 aprile 2015 la Commissione ha notificato un parere motivato, ex art 258 del Trattato TFUE. Le Autorità italiane hanno trasposto la Direttiva 2011/61/UE nell’ordinamento italiano tramite il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 44. Si precisa che la presente procedura è stata archiviata in data 16 giugno 2016

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari esteri

| PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|---------------------|------------------|
| Numero | Oggetto | Stadio | Impatto Finanziario | Note |
| Scheda 1 2010/2185 | Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa | MM | No | Stadio invariato |
| Scheda 2 2003/2061 | Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky) | PM | No | Stadio invariato |

Scheda 1 – Affari esteri**Procedura di infrazione n. 2010/2185 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica italiana e la Federazione russa””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea rileva che l'Accordo sui servizi aerei (ASA), stipulato tra l'Italia e la Federazione Russa il 10 marzo 1969 - nonché i successivi Accordi integrativi di tale Accordo (fra i quali, da ultimo, i verbali di San Pietroburgo del 2/7/10) - sono incompatibili con la "libertà di stabilimento", di cui all'art. 49 del TFUE e, altresì, con il divieto delle intese contrarie alla concorrenza, di cui all'art. 101 del TFUE. Detto ASA, come ulteriormente modificato dagli Accordi successivi, riconosce a ciascuno Stato contraente dei diritti di sorvolo sul territorio della controparte. Nello specifico, la Federazione Russa ha riconosciuto, in favore degli operatori italiani come di seguito individuati, il diritto di sorvolare la Siberia nell'ambito sia dei servizi aerei tra l'Italia e la Russia, sia di quelli tra l'Italia e determinate destinazioni asiatiche. In attuazione di tali disposizioni, l'Accordo stesso stabilisce che i contraenti designino, ciascuno, un'impresa aerea (c.d. "vettore"), con obbligo degli operatori così designati di stipulare, fra loro, degli ulteriori accordi commerciali. Questi ultimi, che regolano il diritto di sorvolo e gli altri privilegi bilateralemente accordati, vengono approvati dalle competenti Autorità degli Stati stessi aderenti all'ASA. Si precisa che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo, a ciascuna parte contraente compete la facoltà di sospendere o revocare i diritti attribuiti dal patto stesso alla controparte (fra cui il diritto di sorvolo transiberiano riconosciuto dalla Russia all'Italia), qualora riscontri che la proprietà sostanziale o il controllo dell'impresa, designata dall'altro Stato paciscente, non appartiene a cittadini od organi di quest'ultimo. Sul punto, la Commissione ritiene lesa la "libertà di stabilimento", la quale impone che le imprese di ciascuno Stato UE siano messe in condizioni di operare, all'interno degli altri Stati UE, nelle medesime condizioni concesse agli operatori nazionali. Una possibile forma di stabilimento di impresa UE, in uno Stato diverso da quello di appartenenza, è quella per cui la medesima, mantenendo la sede nello Stato di origine, assume una quota di controllo in un'impresa con sede in un diverso Stato membro. Risulta, pertanto, che la disciplina contenuta negli ASA non conceda a tale impresa estera - ove questa assumesse il controllo dell'impresa aerea avente sede in Italia e come sopra "designata" - le stesse condizioni di favore riservate ad un operatore italiano esercitante lo stesso controllo: infatti nel primo caso si prevede che la controparte abbia il potere di interdire, all'impresa designata controllata dall'operatore estero, le prerogative di cui all'Accordo ASA. Quindi l'operatore comunitario riceverebbe un trattamento deteriore rispetto a quello interno. Peraltro l'ASA, prevedendo che le imprese designate stipulino intese contenenti la determinazione dei prezzi dei rispettivi servizi, contrasterebbe con l'art. 101 TFUE di cui sopra, che vieta le intese distorsive della concorrenza: i prezzi del servizio, infatti, verrebbero fissati dagli stessi operatori, e non determinati dall'esterno in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Affari esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex art. 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l’Italia abbia violato la “libertà di stabilimento” di cui all’articolo 43 del Trattato CE, nonché l’obbligo, che l’articolo 10 dello stesso Trattato pone a carico degli Stati membri, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità (ora sostituita a tutti gli effetti dall’Unione europea). Al riguardo, la Commissione europea ha evidenziato l’illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, in particolare degli articoli 3 e 4 in esso compresi. Si premette in generale che, a norma di tale accordo, ciascuno stato contraente attribuisce, alle imprese aeree “designate” dall’altro stato, particolari diritti di sorvolo sul proprio territorio. In ogni caso, gli articoli sopra menzionati prevedono che il singolo stato contraente possa revocare o limitare le autorizzazioni così concesse, quando le compagnie aeree designate dalla controparte pervengano nel controllo effettivo, o in proprietà, di imprese non aventi più la nazionalità dello stesso stato che le ha designate, ma di altri stati esteri. Applicata all’Italia, tale prescrizione comporta il potere, per gli Stati Uniti, di revocare o limitare le autorizzazioni - di sorvolo del loro territorio - concesse alle imprese designate dal Governo italiano, nel caso in cui il controllo o la proprietà rilevante di esse imprese pervenissero ad operatori di altri stati, compresi quelli facenti parte dell’Unione europea. La normativa in questione, quindi, consente che le imprese di altri Stati UE - che volessero acquisire il controllo o la proprietà degli operatori aerei italiani “designati” - subiscano un trattamento deterso rispetto alle imprese italiane che assumessero la medesima posizione. Infatti le prime sarebbero soggette ad un potere esterno di revoca o restrizione delle concessioni di sorvolo sul territorio statunitense, laddove le imprese nazionali italiane verrebbero sottratte a tale interferenza. La Commissione ne deriva, di conseguenza, che in ragione di tale regime discriminatorio le imprese “unionali” sarebbero meno favorite rispetto a quelle italiane e, dunque, meno “libere” di esercitare la propria attività in Italia, con conseguente lesione della “libertà di stabilimento” di cui al sopra citato articolo 43 del Trattato CE. In base a quest’ultimo articolo, in effetti, le imprese di ciascuno Stato della UE, qualora “si stabiliscano” nel mercato interno di altri Stati membri (l’acquisto di quote di controllo di una società è considerata una forma di “stabilimento” di impresa), devono poter godere delle stesse condizioni di favore concesse alle imprese interne. La Commissione ha, altresì, rilevato come altre norme dell’accordo di cui si tratta (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) risultino illegittime, in quanto disciplinanti alcuni aspetti del traffico aereo, la cui regolamentazione risulta attualmente rientrare nell’ambito della competenza normativa esclusiva dell’Unione europea nell’ambito dei rapporti fra la UE stessa e gli stati terzi (nella fattispecie gli USA).

Stato della Procedura

In data 16 Marzo 2005 la Commissione ha notificato un parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Affari interni

| PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI | | | | |
|--|--|--------|---------------------|------------------|
| Numero | Oggetto | Stadio | Impatto Finanziario | Note |
| Scheda 1 2015/2203 | Non corretta attuazione del Regolamento (UE) 603/2013 EURODAC relativo alla rilevazione di impronte digitali | MM | No | Nuova procedura |
| Scheda 2 2014/2235 | Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva rimpatri) e presunta violazione della Direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (Direttiva accoglienza) | MM | Si | Stadio invariato |
| Scheda 3 2014/2171 | Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo – Violazione della "Direttiva procedure" (2005/85/CE) e della "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE) | MM | Si | Stadio invariato |
| Scheda 4 2014/2126 | Respingimenti in Grecia – Presunta violazione della Direttiva accoglienza (2003/9/CE) e del Regolamento Dublino (343/2003) | MM | No | Stadio invariato |
| Scheda 5 2014/0135 | Mancato recepimento della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta | MM | No | Stadio invariato |
| Scheda 6 2013/0276 | Mancato recepimento della Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale | MM | No | Stadio invariato |

| | | | | |
|-----------------------|--|----|----|---------------------|
| Scheda 7 2012/2189 | Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia | MM | Sì | Stadio invariato |
|-----------------------|--|----|----|---------------------|

Scheda 1 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2015/2203 – ex art. 258 del TFUE.****“Non corretta attuazione del Regolamento (UE) 603/2013 EURODAC”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

La Commissione europea sostiene che l’Italia non avrebbe correttamente attuato il Regolamento Eurodac (UE) n. 603/2013, attuativo del precedente Regolamento n. 604/2013 (c.d. “di Dublino”). Detto Regolamento Eurodac istituisce uno specifico sistema telematico, rivolto all’identificazione dei cittadini di paesi terzi o apolidi - richiedenti “asilo” o “irregolari” – facenti ingresso nell’Unione europea da uno dei suoi Stati membri. Tale sistema comprende una “centrale” operante in sede UE, atta a ricevere, da ciascuno Stato UE dal quale detti soggetti hanno fatto ingresso nell’Unione, i dati pertinenti all’identificazione dei medesimi, con particolare riguardo, in proposito, alla rilevazione delle impronte digitali. Come già accennato sopra, sono due le categorie di migranti nella UE da paesi terzi, cui fa riferimento l’obbligo di identificazione. Di esse, una riguarda i cittadini di paesi terzi o apolidi i quali richiedano l’asilo, cioè il riconoscimento dello status di “rifugiato”, attribuito a quanti sono costretti ad abbandonare il paese di origine poiché, a motivo di guerre, o di persecuzioni dovute alla loro razza, etnia, opinioni religiose o politiche o scelte sessuali, si trovavano, ivi, esposti a serio pericolo di morte o di lesione dell’ integrità fisica. Rispetto ai migranti richiedenti “asilo”, dunque, l’art. 9, par. 1, del succitato Reg. n. 603/2013, stabilisce che le competenti Autorità dello Stato UE dal quale i predetti hanno fatto ingresso nell’Unione e che ha, inoltre, ricevuto la domanda medesima, provvedano a rilevarne le impronte digitali non oltre 72 ore dalla presentazione di essa domanda. Tali impronte, poi, insieme ai dati di cui all’art. 11, lett. da b) a g), debbono essere trasmesse telematicamente alla “Centrale” istituita in sede UE (vedi sopra). Tuttavia, l’obbligo per le Autorità nazionali di procedere alla rilevazione delle impronte digitali non è limitato ai migranti facenti domanda di asilo, ma è sancito anche in riferimento ai migranti “irregolari” (comunemente individuati come “clandestini”). Sono, questi ultimi, i cittadini di paesi terzi che non hanno titolo alcuno ad ottenere il soggiorno negli Stati UE, non potendo invocare né cause di lavoro, né di studio, né la menzionata condizione di “rifugiati” e nemmeno - posizione che li equipara a quella di questi ultimi, almeno fino a quando non passi in giudicato la decisione di respingimento della domanda - quella di semplici “richiedenti” lo status di rifugiato (in quanto non hanno formulato la relativa domanda). Pertanto, anche con riferimento ai migranti “irregolari”, fermati in relazione allo stesso loro attraversamento delle frontiere tra il paese extraUE e lo Stato UE, sussiste l’obbligo delle Autorità nazionali di rilevare le loro impronte digitali. Tali dati, poi, unitamente a quelli di cui all’art. 14, par. 1 e 2, debbono essere trasmessi alla già menzionata “Centrale”. In Italia, tuttavia, risulta che – con riferimento alle ondate migratorie del 2015 – siano state rilevate le impronte digitali solo dei migranti facenti domanda per ottenere lo status di rifugiato. Ciò, secondo le Autorità nazionali, anche in relazione alla circostanza per cui molti migranti, soprattutto siriani ed eritrei, hanno opposto spesso una vigorosa resistenza alla rilevazione di tale dato identificativo.

Stato della Procedura

In data 11 dicembre 2015 è stata notificata una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli istituiti dalla vigente normativa

Scheda 2 – Affari interni**Procedura di infrazione n. 2014/2235 – ex art. 258 del TFUE.****“Non corretto recepimento della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva rimpatri)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno****Violazione**

La Commissione europea lamenta il mancato rispetto di diverse norme della Direttiva 2008/115/CE, la quale disciplina il rimpatrio, negli Stati di origine, dei cittadini di stati extraUE che si trovino a soggiornare, negli Stati dell’Unione, senza alcun titolo di legittimazione (cioè “irregolarmente”). In primo luogo, si denuncia la mancata attuazione dell’art. 8, par. 6, della stessa Direttiva, che richiede a tutti gli Stati della UE un sistema “efficace” di monitoraggio dei rimpatri “forzati” (cioè eseguiti con l’impiego della forza pubblica). Al riguardo, si rileva che in Italia un tale efficace controllo non sarebbe garantito, in quanto l’art. 2 bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che istituisce un Comitato preposto, fra l’altro, a “monitorare” l’attuazione di tutte le disposizioni del Decreto stesso – ivi comprese, quindi, quelle concernenti il rimpatrio forzato – omette di indicare le funzioni specifiche, la composizione, i diritti e gli obblighi del medesimo organo. Soprattutto, la richiesta efficacia sarebbe compromessa dal fatto per cui la suddetta struttura non sarebbe indipendente dall’Autorità medesima che dispone il rimpatrio forzato, cioè dal Ministero dell’Interno. Inoltre, l’Italia non ottempererebbe ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-430/11: con essa, la Corte rilevò non essere conforme, alla stessa Direttiva 2008/115, la misura della limitazione della libertà personale del migrante per il solo fatto di essere in condizione di “irregolarità”. Ne deriva, pertanto, che il cittadino di stati terzi, che si trovi “irregolarmente” sul suolo degli Stati UE, non può essere trattenuto per ciò stesso in detenzione o agli arresti domiciliari, se non nella misura necessaria a consentire alle Autorità nazionali di organizzare il suo rimpatrio forzato. Peraltro, non appena risultati ragionevole ritenere che il rimpatrio con l’utilizzo della forza pubblica non sia più possibile, il cittadino extraUE – circostanza che in Italia non verrebbe garantita - deve essere immediatamente rilasciato ed invitato ad allontanarsi volontariamente dal suolo nazionale, entro 7 giorni. Altresì, la Direttiva in questione impone l’obbligo di garantire al cittadino di stati terzi - che si trovi senza titolo sul suolo nazionale ma che risulti in possesso di un valido permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato della UE in base a Convenzioni già esistenti alla data del 13 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della Direttiva 2008/115/CE) – l’immediata espulsione forzata verso quel medesimo Stato UE. Per converso, in Italia, tali soggetti extraUE, pur in possesso del succitato permesso di soggiorno, verrebbero trattenuti in carcere o ai domiciliari. Si rileva, poi, che in Italia il migrante irregolare da stati terzi, una volta rilasciato per l’espulsione, viene ulteriormente trattenuto nei CIE per la sua identificazione, laddove questa potrebbe svolgersi già in fase di domiciliari o di detenzione in carcere, onde evitare che la lesione della libertà personale del soggetto sia ulteriormente prolungata.

Stato della Procedura

Il 16/10/2014 è stata notificata una messa in mora, ex art 258 del Trattato TFUE. Alcuni rilievi della Commissione sono stati superati mediante il disposto dell’art. 3 della Legge n. 161/2014 (Legge europea 2013 bis) e quello dell’art. 10 della Legge n. 115/2015 (Legge europea 2014).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si rileva un probabile aumento di spesa, a motivo della necessità di istituire un organismo autonomo di monitoraggio dei rimpatri forzati